

Alla Dirigente dell'Area Tecnica

SUA SEDE

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto per prestazione dei servizi di ingegneria ed architettura relativa alla redazione n. 4 Attestati di Prestazione energetica dei fondi di via Ricasoli 9/11, via Ricasoli 13/15, via Cairoli 8/10/12 e di Palazzo Banci Buonamici via Ricasoli 25 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016. CIG Z7A3155A28

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO -
art. 36 c. 2 lett a) e 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016**

* * * * *

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


In relazione alla procedura di affidamento diretto di cui all'oggetto,

PREMESSO che:

- la Provincia di Prato ha inserito nella sua programmazione annuale la concessione in uso di tipo locativo tramite bando pubblico di n. 3 fondi ad uso commerciale siti al piano terra di Palazzo Banci Buonamici con accesso dalle vie Ricasoli e Cairoli;
- l'immobile denominato Palazzo Banci Buonamici sito in via Ricasoli 25, sede della Provincia di Prato e dei suoi uffici amministrativi e tecnici, rientra nella casistica di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq, per i quali necessita di attestato di prestazione energetica come sancito dall'art. 6 c. 6 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

VISTO che risulta necessario provvedere all'affidamento di prestazioni di servizi relative alla redazione di n. 4 attestati di prestazione energetica (APE) per i seguenti immobili di proprietà della Provincia di Prato:

- fondo uso commerciale sito in Prato, via Ricasoli 9/11, identificato al NCEU del Comune di Prato al foglio 49 p.lla 27 sub. 503, finalizzato alla stipula di una locazione;
- fondo sito in Prato, via Ricasoli 13/15, identificato al NCEU del Comune di Prato al foglio 49 p.lla 27 sub. 504, finalizzato alla stipula di una locazione;
- fondo uso commerciale sito in Prato, via Cairoli 8/10/12, identificato al NCEU del Comune di Prato al foglio 49 p.lla 27 sub. 510, finalizzato alla stipula di una locazione;



- palazzo Banci Buonamici, via Ricasoli 25, identificato al NCEU del Comune di Prato al foglio 49 p.la 28 sub. 503.

VISTA i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- D.L. 16 luglio 2020 n. 76 in vigore dal 17/07/2020, convertito in L.120/2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 1 commi 1 e 2 relativi alla modifica delle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- D.Lgs 192/05, modificato con l'art. 6 della legge n. 90/2013, ed in particolare:


- l'art. 6 comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 9/2014 che recita “Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto;
- l'art. 6 c. 6 che recita “Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.”

DATO ATTO che la prestazione prevede la redazione di n. 4 attestati di prestazione energetica (APE) con invio alla piattaforma regionale SIERT per immobili siti in Prato, Via Cairoli e via Ricasoli, come sopra già specificato;

RICONOSCIUTA la necessità di attribuire lo svolgimento delle attività sopra richiamate ad un Professionista specializzato ed esperto in materia, esterno all'Amministrazione, in quanto a causa della carenza di personale, la struttura tecnica del Servizio Assetto e Gestione del Territorio non è in grado di svolgere internamente tali attività;

RICHIAMATI i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, integrato ed aggiornato con la L. 11 settembre 2020 n.120 :

- l'art.36 comma 2 lett. a) che dà facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore a €40.000 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta e la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria ;
- l'art.37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000;



- l'art.46 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che sono ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, tra gli altri, i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del DLgs 50/2016 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018), ed in particolare il punto 1.3.1 del Cap. IV in cui è stabilito che gli incarichi di importo inferiore a € 40.000 possano essere affidati in via diretta e fiduciaria e che, in questo caso, il ribasso sull'importo dell'incarico venga negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

RICHIAMATI inoltre i seguenti articoli del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 in vigore dal 17/07/2020, convertito in L.120/2020, avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il quale prevede:

- all'art. 1 comma 1 "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021....omissis";
- all'art. 1 comma 2 "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

TENUTO CONTO della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);


CONSIDERATO che, nel caso delle acquisizioni di servizi di importo inferiore a € 40.000 mediante il sistema previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti è possibile sempre (ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4 del Codice medesimo) utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del criterio del minor prezzo.

ATTESTATO che la prestazione di servizi che si intende acquisire:

- non è divisibile in lotti funzionali;
- non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'ente, la cui sommatoria farebbe superare il limite dei €40.000.

DATO ATTO che il sottoscritto RUP:

- in ragione dell'esiguità della spesa e nell'ottica del principio della proporzionalità previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ha condotto una ricerca informale di mercato attraverso la consultazione dei curricula dei Professionisti (conservati agli atti dell'Amministrazione provinciale) inseriti nell'elenco appositamente istituito dall'Ente e valido fino al 31.12.2021, approvato con la determina dirigenziale n. 571 del 04.05.2018 ed aggiornato con Determinazioni Dirigenziali n. 892/2019, 1419/2020 e 147/2021;



- ha provveduto a selezionare, tra i curricula visionati, i seguenti tre professionisti/studi tecnici/società cui sottoporre la richiesta di manifestazione di interesse e contestuale acquisizione di offerta economica per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) e dell'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento della prestazione professionale di cui in premessa:
 1. Arch. Roberto Angioni con sede in Prato – richiesta Prot. n. 2988 del 12/03/2021
 2. Ing. Antonio Pecere con sede in Firenze – richiesta Prot. n. 2984 del 12/03/2021
 3. Arch. Claudio Fabio Matteucci con sede in Prato – richiesta Prot. n. 2985 del 12/03/2021
- ha provveduto a visionare i preventivi pervenuti dai professionisti di sopra elencati:
 1. Prot. n. 3358 del 22/03/2021 Arch. Roberto Angioni – compenso 4.000,00 € + iva e oneri
 2. Prot. n. 3101 del 16/03/2021 Ing. Antonio Pecere – compenso 4350,00 € + iva e oneri
 3. Prot. n. 3616 del 29/03/2021 Arch. Claudio Fabio Matteucci – compenso 4.500,00 € + iva e oneri
- quale Professionista con cui avviare la negoziazione per l'affidamento diretto della commessa in questione, ha individuato il seguente Professionista singolo, che ha presentato il preventivo con l'offerta economica più bassa tra i tre pervenuti : **Arch. Roberto Angioni**;
- ha richiesto al suddetto Professionista una proposta di ulteriore miglioramento rispetto al corrispettivo offerto in sede di richiesta di preventivo, essendo intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 di esonerarlo dall'obbligo di presentazione di una garanzia definitiva per l'affidamento della prestazione di servizi in argomento, come da Nota Prot. 3824 n. del 01/04/2021;


DATO ATTO che il citato Professionista offriva un ulteriore miglioramento del prezzo offerto con uno sconto del 5%, per un valore dello sconto pari a 200,00 €, come da nota pervenuta e acquisita con protocollo n. 4358 del 14/04/2021;

DATO ATTO che con l'ulteriore ribasso l'importo del corrispettivo offerto dal Professionista per la prestazione di servizi in argomento risulta pari ad **3800,00 €**, al netto di oneri previdenziali;

CONSIDERATO che il compenso presentato dal Professionista nell'offerta, tenuto conto del grado di complessità delle prestazioni affidate, risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione, in quanto compatibile con i valori attribuiti dal mercato per prestazioni analoghe.

ATTESTATO altresì che l'espletamento della procedura semplificata di negoziazione di cui all'art. 36, per l'affidamento diretto a favore dell'operatore economico, è avvenuto nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo risultante dalla richiesta di preventivo è congruo e conveniente per l'Amministrazione, in quanto coerente con le offerte presentate per affidamenti analoghi al presente;
- il conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui è preordinata l'attività (principio di efficacia), viene garantito in quanto si ricorre ad un operatore economico abilitato ed in possesso dei requisiti, delle dotazioni strumentali e delle capacità specialistiche idonee allo svolgimento della prestazione che si intende affidare;
- la snellezza del procedimento di affidamento consente di perseguire un'ottimizzazione delle tempistiche procedurali e risponde alle esigenze di rendere il servizio con immediatezza, garantendo il rispetto del principio di tempestività;
- il principio della correttezza viene rispettato in quanto la scelta del contraente avviene utilizzando l'elenco degli operatori economici appositamente istituito dall'Ente;



- il principio della libera concorrenza viene rispettato in quanto l'iscrizione degli operatori economici nell'elenco sopra richiamato è stato consentito a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici, nel rispetto dei principi della pubblicità e della trasparenza;
- il principio di non discriminazione, viene garantito perché, nella formazione dell'elenco sopra richiamato, non erano previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di operatori economici;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- i principi di imparzialità e trasparenza vengono avallati dalla pubblicazione del presente provvedimento presso il sito istituzionale e nel portale dedicato "Amministrazione Trasparente";
- l'onere motivazionale della rotazione nella procedura espletata è verificato dalla circostanza che, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente rientrante nel medesimo settore di servizi rispetto a quello di cui si tratta, i Professionisti coinvolti non sono attualmente affidatari di incarichi, come si desume dai dati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" del profilo committente Provincia di Prato.


CONSTATATO che l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta:

- ha autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conservato agli atti d'ufficio;
- ha dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali, come da curriculum depositato agli atti d'ufficio, attinenti e proporzionali all'oggetto del contratto.
- ha rilasciato apposita dichiarazione di "Pantouflage – Revolving doors" ex art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001;
- ha dichiarato l'appartenenza al regime fiscale forfettario ai sensi (Art.1, commi 54-89, L.190/2014 modific. da L.208/2015 L.145/2018)

PRESO ATTO che il professionista individuato risulta attualmente titolare di contratto a tempo determinato per docenza presso la Scuola Secondaria di I grado F. Lippi e che il Dirigente Scolastico ha provveduto a rilasciare autorizzazione all'esercizio di libera professione in data 14/04/2021, documento in atti come da Ns. Prot. 4580 del 20/04/2021;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha completato con esito positivo le verifiche d'ufficio, depositate in atti, in merito al possesso, in capo all'Operatore individuato, dei requisiti generali dallo stesso autodichiarati, ad eccezione del certificato relativo agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, che alla data odierna non risulta pervenuto, e pertanto, stante l'urgenza di provvedere al presente affidamento, si procede nelle more di detto controllo, dando atto dell'esito dello stesso con successivo atto;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere in accordo con l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.



PROPONE

al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del territorio, competente ad assumere il relativo provvedimento, di affidare la prestazione di servizi per la redazione di un. 4 attestati di prestazione energetica (APE) con contestuale invio alla piattaforma regionale SIERT per i seguenti immobili di proprietà della Provincia di Prato:

- fondo uso commerciale sito in Prato, via Ricasoli 9/11;
- fondo sito in Prato, via Ricasoli 13/15
- fondo uso commerciale sito in Prato, via Cairoli 8/10/12;
- palazzo Banci Buonamici, via Ricasoli 25;

per un importo netto pari a 3.800,00 €, a favore del professionista Arch. Roberto Angioni;

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Prato, 22/04/2021

il RUP

Arch. Cecilia Arianna Gelli

Firmato da:

Gelli Cecilia Arianna

codice fiscale GLLCLR82C55G999Y

num.serie: 59065567362940532464486831880862902923

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 02/09/2019 al 02/09/2022